

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Dott. Domenico Nese

IL SEGRETARIO
dr. Andrea D'Amore



COMUNE DI CAPACCIO

(Provincia di Salerno)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 80 del 31/10/2012

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna, ai sensi dell'art. 124, c. 1, Dlgs 267/2000 e dell'art. 32, L. 69/2009.

Li **16 NOV. 2012**

IL SEGRETARIO
Dr. Andrea D'Amore

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data **16 NOV. 2012**

- ai sensi dell'art. 134, comma 3, Dlgs 267/2000.
- Ai sensi dell'art. 134, comma 4, Dlgs 267/2000.

Li **16 NOV. 2012**

IL SEGRETARIO
dr. Andrea D'Amore

OGGETTO: Semplificazione attività edilizia – Art. 6 DPR 380/2001 e DPR 139/2010 – Atto d'indirizzo.

L'anno duemiladodici il giorno trentuno del mese di ottobre, alle ore 19,00 nella "Sala Riunioni" della Parrocchia Santa Rita del Comune di Capaccio. Alla prima convocazione, in seduta straordinaria, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Consiglieri	Presenti	Assenti	Consiglieri	Presenti	Assenti
VOZA Italo	SI		LONGO Francesco	SI	
NESE Domenico	SI		MONTEFUSCO Marilena		SI
CIUCCIO Roberto	SI		CETTA Pasquale	SI	
MAZZA Pasquale	SI		SICA Francesco	SI	
PAOLILLO Maurizio	SI		VOZA Roberto	SI	
SABATELLA Luca	SI		TOMMASINI Arenella Giuseppe	SI	
PAGANO Carmelo	SI		DE CARO Gennaro	SI	
MARANDINO Leopoldo		SI	TARALLO Franco	SI	
FARRO Luciano	SI				

Sono presenti gli assessori: RAGNI, BARRETTA, DI LUCIA, PALUMBO, VOZA.

Consiglieri

Presenti n. 15
Assenti n. 2

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sig. dott. Domenico Nese, nella sua qualità di Presidente del Consiglio.

Assiste con le funzioni di segretario verbalizzante il Segretario Generale, dr. Andrea D'Amore. La seduta è pubblica.

Illustra l'argomento il consigliere Paolillo che legge relazione allegata.

DELIBERA

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la L. 17.08.1942, n. 1150 e ss. mm;
Vista la L. 28.01.1977, n. 10 e ss.mm. ;
Vista la L. 05.08.1978, n. 457 e ss.mm;
Vista la L. 29.01.1989, n. 13 e ss.mm;
Visto il D.Lgs. 29.10.1999, n. 490 e ss.mm;
Visto il D.Lgs 18.08.2000, n. 267 e ss.mm;
Visto il DPR 6.6.2001, n. 380;
Vista la L. 22.05.2010, n. 73;
Visto il D.P.R. 09.07.2010, n.139;
Vista la L.R.C. 22.12.2004, n. 16 e ss.mm.;
Visto il D.L. n. 83 del 22.06.2012 convertito con legge n. 134 del 07.08.2012;
Visto il vigente Regolamento Edilizio approvato con Decreto N. 3036 del 20.06.1977;
Visto il vigente Piano Regolatore Generale approvato con Decreto del Presidente della Provincia n. 3623 del 03.05.1991, pubblicato sul BURC n. 2 del 13.01.1992;

PREMESSO CHE

- il vigente Regolamento Edilizio all'art. 7 tratta "dei lavori eseguibili senza licenza";
- le Norme Tecniche di Attuazione del vigente P.R.G. non includono articoli che trattano delle "Attività Edilizie Libere", mentre alcuni riferimenti sono contenuti nell'art. 14 – lett. C e O;
- l'art. 13 delle NTA del PRG tratta della "autorizzazione semplice" chiarendo le modalità di intervento, mentre tra l'autorizzazione semplice risulta annoverata la manutenzione ordinaria, che l'art. 6 del D.P.R. 380/2001 annovera tra le "Attività di Edilizia Libera";
- l'art. 13 delle N.T.A. per le "concessioni" fa espresso riferimento all'art. 1 della legge 28.01.1977, n. 10 in merito alle attività che comportano trasformazioni urbanistiche ed edilizie del territorio comunale, talchè gli interventi previsti dall' "autorizzazione semplice", comprendono anche la "manutenzione straordinaria", oltre che altre tipologie di intervento.

Considerato che

- l'art. 3 del D.P.R. 06.06.2001, n. 380 nel definire gli interventi edilizi, al comma n. 1 lett. a, comprende anche quello di "manutenzione ordinaria" che sarà peraltro prevista anche dal successivo art. 6 del medesimo D.P.R. ;
- la nozione di Attività Edilizia Libera, è possibile dedurre che l'autorizzazione semplice prevista dall'art. 13 delle N.T.A. altro non sia che un diverso termine per indicare una attività libera;
- l'art. 6 del D.P.R. 06.06.2001, n. 380, sostituito dall'art. 5 (Attività Edilizia Libera) della Legge 22.05.2010, n. 73 recita " 1- l'art. 6 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è sostituito dal seguente: " art. 6 (Attività Edilizia

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto che qui si intende integralmente trascritta e approvata;
2. di prendere atto delle disposizioni del nuovo testo dell'art. 6 del DPR 6.06.2001, n. 380 così come sostituito dall'art. 5 della legge 22.05.2010, n. 73, avente ad oggetto "Attività edilizia libera";
3. di prendere atto delle disposizioni del DPR 9.07.2010, n. 139 avente ad oggetto, Interventi di lieve entità, soggetti ad autorizzazione semplificata, e dell'allegato 1 previsto dall'art. 1, comma 1 del suddetto DPR;
4. di prendere atto delle disposizioni del Visto il D.L. n. 83 del 22.06.2012 convertito con legge n. 134 del 07.08.2012;
5. di prendere atto che in ragione della nuova definizione legislativa di "Attività edilizia libera" dedotta dal testo di cui al precedente punto 2, e degli interventi di lieve entità, soggetti ad autorizzazione semplificata ai fini paesaggistici, dedotti dal testo di cui al precedente punto 3, consegue che l'Area V, responsabile della gestione tecnica-amministrativa delle attività di natura urbanistica e paesaggistica, provveda alla adozione dei provvedimenti di natura organizzativa designando il responsabile del procedimento, affinché sia assicurata l'applicazione delle surrichiamate norme legislative secondo principi di buon governo a tutela degli interessi legittimi dei cittadini e soprattutto tendenti al rispetto dei termini di definizione dei procedimenti amministrativi ;
6. di delegare , come in effetti delega, la GC ad adottare linee di indirizzo che individuino , nella specificità dei settori produttivi ed in misura dettagliata , gli interventi possibili di edilizia libera sia svincolati dall'autorizzazione paesaggistica che soggetti al procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica .

Con separata votazione, resa per alzata di mano, che ha dato il seguente risultato, proclamato dal Presidente: consiglieri presenti n. 15, astenuti n. ///, votanti n. 15, voti favorevoli n. 15, voti contrari n. ///, la presente viene dichiarata immediatamente esecutiva, al fine di assicurare le attività istituzionali.

- Libera). Segue la indicazione delle tipologie degli interventi che si possono eseguire senza alcun titolo abilitativo;
- il surrichiamato art. 6 della Legge 22.05.2010, n. 73 al comma 2° lettera b, prevede tra le attività di edilizia libera anche opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque entro un termine non superiore a novanta giorni”;
 - a seguito della sostituzione operata con l’art. 6 della L. 73/2010 gli interventi eseguibili senza alcun titolo abilitativo sono stati notevolmente ampliati rispetto alla precedente normativa;
 - l’attività edilizia libera oltre ad essere prevista dal surrichiamato art. 6 della L. 73/2010 è stata considerata anche dall’art. 9, lett. C della L. 28.01.1977, n.10 e dall’art. 7 della L. 29.01.1989, n. 13;

Considerato che :

- con il D.P.R. del 9 luglio 2010, n. 139 è stato approvato il Regolamento recante procedimenti semplificati di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell’art. 146, comma 9, del D. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss. mm.;
- al surrichiamato D.P.R. è allegato elenco degli interventi di lieve entità che possono beneficiare del procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica;
- il suddetto elenco si compone di 39 punti che configurano interventi di lieve entità;
- tra i predetti interventi taluni, a pieno titolo, rientrano nella tipologia propria della “Attività Edilizia Libera”, mentre altri potrebbero ad essa essere assimilati;

Tanto premesso e considerato

tenuto conto

- delle disposizioni introdotte dalle innanzi richiamate norme, si reputa amministrativamente corretto mediante idonee soluzioni organizzative, da adottare nell’ambito dell’Area V, dare soluzione ai problemi relativi alle ipotesi di attività edilizia libera ed a quelle relative agli interventi di lieve entità riguardante tra l’altro anche le attività produttive;

tenuto conto

- che , fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitario, di quelle relative all’efficienza energetica nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo, per edilizia libera si intendono :
- a) gli intervenuti di manutenzione ordinaria;
 - b) gli intervenuti volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio;
 - c) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;

- d) i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;
- e) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola;

tenuto conto

- che previa comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato all'amministrazione comunale, possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo i seguenti interventi:

- a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'art.3, comma 1, lettera b), ivi compresa l'apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implicino incremento dei parametri urbanistici;
- b) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni;
- c) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interrati e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombali;
- d) i pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo esterno, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministero per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
- e) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.

Tanto premesso, considerato e tenuto conto

Visto il verbale della competente commissione consiliare;

Sentiti gli interventi dei Consiglieri:

CETTA: Rivendica l'importanza storica della delibera, anche per tema impianti fotovoltaici.

VOZA ROBERTO: Ringrazia Sindaco e Giunta per impegno sull'edilizia, anche per il mondo agricolo. Ritiene il Consiglio Comunale impegnato per il territorio, senza distinzione tra maggioranza e minoranza.

DE CARO: Bene semplificazioni sull'edilizia, ma invoca massimo rispetto per norme a tutela dell'ambiente e paesaggio. Auspica risposte rapide degli uffici.

Proceduto alla votazione, resa per appello nominale, che ha dato il seguente risultato, proclamato dal Presidente – consiglieri presenti n. 15, astenuti n. ///, votanti n. 15, voti favorevoli n. 15, voti contrari n. ///,

CONSIGLIO COMUNALE DEL 31-10-2012

Punto 6- Semplificazione attività edilizia

Relazione di Paolillo Maurizio

Con la delibera che stasera si intende approvare, quest'Amministrazione Comunale intende chiarire con un segnale forte quali sono le attività edilizie che la vigente normativa consente di effettuare senza alcun titolo abilitativo.

Soprattutto negli ultimi anni, l'argomento è stato oggetto di notevoli contenziosi tra cittadini e istituzioni che hanno sempre avuto risvolti penali e che, paradossalmente, quasi sempre si sono conclusi favorevolmente per i cittadini con inutili dispendi di capitali ed energie per le difese nelle varie sedi.

Mai come in questo momento, argomento sembra più sentito.

Il problema principale, fino ad oggi, è stato il cattivo modo di interpretare le pur semplici e chiare normative vigenti da parte dei vari organi preposti.

E proprio per porre fine alle interpretazioni, a volte addirittura arbitrarie che, questo Onorevole Consiglio questa sera intende adottare una delibera che stabilisca, una volta per tutte, quali sono le opere che non necessitano di permesso a costruire.

A tal fine, richiamando le leggi vigenti si daranno precise indicazioni agli uffici preposti e si delegherà la Giunta Comunale di individuare con specifiche esemplificazioni, quali siano le attività libere e quali siano tra esse quelle che necessitano, laddove esistano appositi vincoli ambientali, di autorizzazione paesaggistica semplificata.

Lo scopo finale è quello che, laddove esista anche il minimo dubbio, l'interpretazione debba sempre essere fatta nel modo più favorevole al cittadino.

Tengo a precisare che, come disciplinato dal combinato disposto degli artt 3 e 10 del D.P.R. 380/2001, è richiesto il permesso di costruire per tutte le attività qualificabili come interventi di nuova costruzione che comportano la trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio.

Pertanto, esistono tutta una serie di opere che, appunto, non comportando una effettiva trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, non necessitano di alcun titolo abilitativo

Tra di esse ai sensi dell'art.6 del dpr 380 /2001 e successive modificazioni, troviamo: gli interventi di manutenzione ordinaria, le serre mobili stagionali, le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, vasche di raccolta per acque, locali tombati, aree ludiche, elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici e soprattutto, le opere dirette a soddisfare esigenze contingenti e



1
temporanee e ad essere rimosse al cessare della necessità e, comunque entro un termine non superiore a 90 giorni.

Quest'ultimo punto è quello che concede le maggiori possibilità e che ,più di ogni altro ,è stato oggetto di contenziosi.

In materia edilizia,un'opera si può considerare precaria,e quindi realizzabile senza la necessità di permesso a costruire,allorchè,a prescindere dai materiali impiegati e dalla più o meno agevole amovibilità,sia oggettivamente destinata ad un uso precario.

Più semplicemente si può anche definire precaria,un'opera funzionale ad esigenze contingenti e temporanee circoscritte,cessate le quali sono destinate ad essere rimosse.

In pratica si può tranquillamente installare ad esempio un deposito o un chiosco per non più di 90 giorni per poi rimuoverlo.

Il vasto territorio del nostro Comune presenta poi una serie di zone gravate da vari vincoli. In questo c'è stato molto di aiuto l'ultima Legge del 7-8-2012 n.134 che prevede in molti casi,l'acquisizione d'ufficio di numerosi pareri che ,fino ad oggi hanno fatto dannare i cittadini (pareri doganali,svincoli idrogeologici,assensi per servitu' viarie ecc.)

Ancor più chiaro e nell'interesse di cittadini è stato il D.P.R. n.139 del 9-luglio 2010 che ha previsto un procedimento semplificato per l'autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità in aree vincolate e ne allega un elenco di 39 punti chiarendo,anche in questo caso una volta per tutte,quali essi siano.

E così,con procedura snella e nel termine perentorio di 60 giorni,si rilascerà autorizzazione paesaggistica semplificata per realizzare o modificare cancelli,recinzioni,installazione di impianti tecnologici esterni,caldaie,serbatoi,manufatti in legno per ricovero attrezzi fino a 10 mq ,e,molto importante per le nostre zone,strutture stagionali collegate ad attività turistiche o del tempo libero da considerare come strutture amovibili.

Atteso che ai sensi del punto 12 dell'art. 4 del richiamato DPR n.139 del 9 luglio 2010 "nel procedimento di cui al presente decreto non è obbligatorio il parere delle Commissioni Locali per il paesaggio" ,al fine di accelerare ancor di più il rilascio di tale autorizzazione,pregherei la Giunta di verificare se la vigente non chiara normativa regionale consenta in qualche modo di poterne fare a meno.

Concludo ringraziando il Sindaco e gli amici Assessori e Consiglieri per aver fortemente voluto tale delibera la quale dimostra,qualora vi fossero ancora dubbi,che quest'Amministrazione è nata e intende operare **nel solo interesse dei cittadini** che sono i veri titolari del territorio ed a cui sia a noi Amministratori che ai dipendenti comunali non resta che portare il massimo rispetto.

C.C. Maurizio Paolillo

L'anno duemila dodici il giorno 29.10.2012, a seguito della convocazione del [] si è unita presso la sede comunale di Capaccio Capoluogo la I^a Commissione Consiliare di Pianificazione Territoriale e LL.PP. per trattare gli argomenti del prossimo Consiglio Comunale (e.e.). Alle ore 11:30 sono presenti i sottoscritti componenti:


- 1) PAGANO CARMELO
- 2) MAEJA PASQUALE
- 3) PAOLILLO MAURIZIO
- 4) CETTA PASQUALE
- 5) MONTEFUSCO MARILENA
- 6) VOZA ROBERTO
- 7) TOMMASINI ARENELLA GIUSEPPE
- 8) DE CARO GENNARO
- 9) TARALLO FRANCO

Svolge le funzioni di verbalizzante l'ing. Achille Padino.
Il Presidente Pagano Carmelo alle ore 11:35 dichiara aperta la seduta.


Gli argomenti esposti riguardano le attività edilizie soggette all'art. 6 del D.P.R. 06/06/2001, n. 380 con come sostituito dall'art. 5 della legge 22.05.2010, n. 73, avente ad oggetto "Attività edilizie libere".
Allegato sub. A.

Interviene alla discussione l'ing. Elisendo, capo AREA V.
Il presidente alle ore 12:15 dichiara chiusa la seduta.


IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO



COMPONENTI



fo
ite
PP
N
vale
ntile
2
f
e
Tura
R
o
477
f
c
s
a